

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13843/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13843 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Ministro della Pubblica Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

degli artt. 11 *ter*, commi 2 e 4, e 12, comma 2, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), n. 2), del d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 29/6/2023, nella parte in cui prevedono il dovere dei dipendenti pubblici «di astenersi»: i) «da qualsiasi intervento o commento», «nell'utilizzo dei propri account di social media», «che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale» (art. 11-ter, co. 2) e ii) dal rilasciare «dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale», fatto salvo «il [solo] diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali» (art. 12, co. 2), e nella parte in cui prevedono: iii) che «nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni» (art. 11 ter, comma 4);

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

- della direttiva prot. n. 712645/RU del 28/11/2023, recante in oggetto: “Docenze, partecipazioni a seminari e convegni ed esternazioni di qualsiasi genere effettuate dai dipendenti ADM a titolo personale”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

- della determinazione direttoriale n. 273286/RU del 14 maggio 2024, con la quale è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;
- degli artt. 11, co. 11, e 12, co. 2 e 5, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con determinazione direttoriale n. 273286/RU del 14 maggio 2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame del Collegio la parte ricorrente, in qualità di *‘ente esponenziale degli interessi collettivi dei dipendenti pubblici’*, impugna il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), n. 2), del d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, limitatamente agli articoli 11 *ter* e 12, chiedendone l'annullamento.

In particolare, il gravame avverso le ridette disposizioni di regolamento è affidato ai seguenti motivi di censura:

“1. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 18, 21, co. 1, e 117, co. 1, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – Violazione della libertà di espressione del

pensiero e del diritto di critica - Violazione del principio per cui i diritti e le libertà fondamentali possono essere limitate solo per scopi legittimi, su base legale, e nel rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità – Manifesta irragionevolezza – Arbitrarietà – Difetto di istruttoria –Eccesso di potere – Sviamento”.

Deduce sul punto parte ricorrente la violazione, da un lato, degli artt. 2, 3, 18 e 21, co. 1, della Costituzione e, dall'altro, dell'art. 117, co. 1, della Costituzione, nonché la violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il contrasto con l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Le disposizioni del Codice di comportamento contestate introdurrebbero, infatti, *“senza alcuna valida giustificazione, restrizioni e limitazioni al diritto di critica ed alla libertà di espressione del pensiero dei dipendenti pubblici nell'utilizzo del social media e nei rapporti con il pubblico in violazione dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità”.*

“2. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2019 – 16 Violazione e falsa applicazione degli Artt. 2, Co. 1, 3, Co. 1, 3 E 4, E 15 Del D.Lgs. 10 marzo 2023, N. 24, riguardante la Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la Protezione delle Persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Violazione del regime di protezione con riferimento alla divulgazione pubblica di violazioni e condotte illecite all'interno della Pubblica Amministrazione – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà - Eccesso di potere – Sviamento”.

Gli artt. 11-ter, co. 2 e 4, e 12, co. 2, del d.P.R. n. 62 del 2013, sarebbero illegittimi anche per violazione degli artt. 2, co. 1, 3, co. 1, 3 e 4, e 15 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la *“Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d.

whistleblowing). Gli articoli 11-ter, co. 2 e 4, e 12, co. 2, del d.P.R. n. 62 del 2013, stabilendo, infatti, *sic et simpliciter* un obbligo di astensione da «qualsiasi» intervento, commento o dichiarazione riferibili all'«amministrazione di appartenenza», risulterebbero in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 24 del 2023, poiché impedirebbero al dipendente pubblico, sussistendo le condizioni di cui all'art. 15, di rendere «di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone», per il fatto che da una siffatta divulgazione deriverebbe un nocumento al prestigio, alla reputazione ed all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, esponendolo per ciò solo all'esercizio del potere disciplinare.

2. Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri opponendosi all'accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. In vista della Camera di consiglio del 18 dicembre 2023 la resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto, con propria memoria, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non comportando il regolamento impugnato una lesione diretta, concreta ed attuale della sfera giuridica della ricorrente organizzazione sindacale, né di quella dei lavoratori rappresentati, richiamando sul punto il precedente di questa Sezione n. 15978/2023. Nel merito ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

4. Con motivi aggiunti notificati in data 15 dicembre 2023 l'Organizzazione ricorrente ha impugnato la direttiva prot. n. 712645/RU del 28 novembre 2023, recante in oggetto: “Docenze, partecipazioni a seminari e convegni ed esternazioni di qualsiasi genere effettuate dai dipendenti ADM a titolo personale”, chiedendone l'annullamento a cagione della illegittimità della stessa dedotta sulla base dei seguenti vizi:

“1. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 18, 21, co. 1, e 117, co.1, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei

diritti dell'uomo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Violazione della libertà di espressione del pensiero e del diritto di critica - Violazione del principio per cui i diritti e le libertà fondamentali possono essere limitate solo per scopi legittimi, su base legale, e nel rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità – Manifesta irragionevolezza – Arbitrarietà – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – Sviamento”.

Secondo la prospettazione ricorsuale la Direttiva gravata, al pari degli articoli 11 *ter* e 12 del Codice di comportamento impugnato con l'atto introduttivo, sarebbero illegittimi per violazione, da un lato, degli artt. 2, 3, 18 e 21, co. 1, della Costituzione, e, dall'altro, dell'art. 117, co. 1, nonché per violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché introdurrebbe, “*senza alcuna valida giustificazione, restrizioni e limitazioni al diritto di critica ed alla libertà di espressione del pensiero dei dipendenti pubblici nell'utilizzo del social media e nei rapporti con il pubblico in violazione dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità*”;

“2. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Direttiva (ue) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, 3, co. 1, 3 e 4, e 15 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Violazione del regime di protezione con riferimento alla divulgazione pubblica di violazioni e condotte illecite all'interno della pubblica amministrazione – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà- Eccesso di potere – Sviamento”. La Direttiva, al pari degli articoli del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici impugnati con il ricorso introduttivo, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 2, co. 1, 3, co. 1, 3 e 4, e 15 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24,

riguardante la *“Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. whistleblowing);
“3. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Violazione della Libertà di espressione del pensiero e del diritto di critica - Violazione del principio per cui i diritti e le libertà fondamentali possono essere limitate solo per scopi legittimi, su base legale, e nel rispetto dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 18 Del 2002 - Manifesta irragionevolezza – Arbitrarietà – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere – Sviamento”.

Contesta al riguardo parte ricorrente che la Direttiva impugnata, nel disciplinare le *“esternazioni di qualsiasi genere effettuate dai dipendenti ADM a titolo personale”*, violerebbe l’art. 5 del d.P.R. n. 18 del 2002, con il quale è stato approvato il *“Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300”*, che, pur salvaguardando il segreto d’ufficio, subordina a specifica autorizzazione solo la divulgazione delle notizie di natura *“riservata”* che siano *“connesse allo svolgimento delle attività lavorative”*, e non le *“esternazioni di qualsiasi genere effettuate dai dipendenti ADM a titolo personale”*.

5. In vista della Camera di consiglio del 18 dicembre 2023, fissata ai sensi dell’articolo 72 *bis* c.p.a. si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.

6. Alla ridetta Camera di consiglio, stante il deposito di motivi aggiunti in data 15 dicembre 2023, la causa è stata rinviata, sul ruolo ordinario, alla pubblica udienza del 9 luglio 2024.

7. Su istanza congiunta delle parti ricorrente e resistente, con decreto presidenziale

n. 3362 del 24 giugno 2024, la discussione del ricorso è stata rinviata alla udienza pubblica del 24 settembre 2024 onde assicurare alla Agenzia delle Dogane i termini a difesa rispetto alla rinnovata notifica dei motivi aggiunti in data 11 giugno 2024.

8. Con motivi aggiunti notificati in data 20 settembre 2024 l'Organizzazione ricorrente ha impugnato la determinazione direttoriale n. 273286/RU del 14 maggio 2024, con la quale è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con particolare riguardo agli artt. 11, co. 11, e 12, co. 2 e 5, riproponendo tutti i vizi già articolati con i primi motivi aggiunti avverso la Direttiva prot. n. 712645/RU del 28 novembre 2023.

9. In vista della udienza pubblica del 24 settembre 2024 le amministrazioni resistenti, con memoria unica, hanno eccepito l'inammissibilità per difetto di giurisdizione dei primi motivi aggiunti, trattandosi di controversia rientrante nella competenza del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, nonché l'inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse in relazione all'omessa impugnazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in vigore dal 31 maggio 2024 e pubblicato il 15 maggio 2024 sul sito istituzionale dell'Agenzia.

9. Alla udienza pubblica del 24 settembre 2024 la discussione del ricorso è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 febbraio 2025, onde assicurare i termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti notificati e depositati il 20 settembre 2024.

10. In vista della udienza pubblica del 25 febbraio 2025 le parti hanno depositato proprie memorie conclusive. In particolare, con la propria memoria ex art 73 c.p.a. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione dei primi motivi aggiunti ed ha sollevato eccezione di irricevibilità dei secondi motivi aggiunti per tardività, in ragione dello spirare del termine di decadenza per l'impugnazione del codice di comportamento aggiornato come adottato dalla Agenzia delle Dogane, decorrente dalla pubblicazione della determinazione di adozione sul sito istituzionale (nella sezione "Amministrazione trasparente"), avvenuta il 15 maggio 2024 (come risulta dalla nota ADM prot. n.

278572 del 15 maggio 2024).

11. Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

12. Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse. I primi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione mentre i secondi sono irricevibili perché tardivi.

13. Fondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri resistente. Sul punto il Collegio conferma, richiamandone la parte motiva anche ai sensi dell'articolo 74 c.p.a., la decisione resa, su ricorso oggettivamente identico ancorché introdotto da diversa organizzazione sindacale, con sentenza n. 15978 del 27 ottobre 2023.

14. Altresì fondata è l'eccezione di inammissibilità dei primi motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

Vero è che la Direttiva impugnata identifica un atto del privato datore di lavoro espressione del potere, di stampo privatistico, di gestione del rapporto di lavoro proprio di quest'ultimo, rispetto alle manifestazioni del quale non sussiste giurisdizione del giudice amministrativo.

In effetti l'art. 5 del d.lgs n. 165 del 2001 testualmente recita: *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*.

I poteri di gestione del rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione, per effetto della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, hanno sempre natura di poteri datoriali di diritto privato e non già di atti amministrativi.

L'art. 63, co. 1, del d.lgs n. 165 del 2001 prevede, poi, che siano *“devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai*

rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (...)".

Nella fattispecie la Direttiva gravata disciplina la partecipazione dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane- in qualità di relatori e a titolo personale - a convegni, seminari, docenze o ad altri eventi pubblici, *“nonché ogni genere di esternazione rivolta a terzi, e in qualunque modo effettuata”*. Trattasi, dunque, di una Direttiva che individua specifici obblighi comportamentali a carico dei dipendenti, impartiti dal datore di lavoro nell'ambito dei suoi poteri gestori di natura privatistica incidenti su posizioni giuridiche di diritto soggettivo. Non si tratta, dunque, di un atto di “macro organizzazione”, che definisce l'assetto complessivo di un apparato amministrativo, attratto per questo alla giurisdizione amministrativa, ma di un atto che, presupponendo l'assetto della struttura, disciplina in modo particolare solo i rapporti di lavoro del personale addetto a quell'apparato.

Di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi della disciplina innanzi richiamata.

15. Infine i secondi motivi aggiunti sono manifestamente irricevibili perché tardivi. Ed infatti il Codice di comportamento dell'Agenzia delle dogane, aggiornato ed adeguato alle innovazioni recate a livello nazionale dal D.P.R. n. 81/2023, è stato approvato con Determinazione Direttoriale prot. n. 0273286 del 13 maggio 2024 e, come recita l'articolo 2 della citata Determinazione, *“pubblicato sul sito istituzionale e nella rete intranet dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione”*. Con comunicazione prot. 278572/RU del 15 maggio 2024 è stata, altresì, data evidenza ai dipendenti della pubblicazione in pari data del Codice e fornito il link per la consultazione.

Orbene, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 *bis*, del Codice dell'Amministrazione digitale n.82 del 2005, “*la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento*”. Se ne inferisce che la pubblicazione telematica dell'atto, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza *erga omnes* dell'atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287).

Nella fattispecie all'esame del Collegio la forma di pubblicità del Codice di comportamento è disciplinata dall'articolo 17 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ne prescrive, appunto, la pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna Amministrazione e nella rete intranet.

La previsione aggiuntiva dell'inoltro a mezzo mail del ridetto Codice non elide l'efficacia della pubblicità telematica del Codice quale strumento di pubblicità legale siccome previsto fa fonte normativa.

Peraltro, dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 L. n. 69/2009, gli obblighi di pubblicazione aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nei siti informatici degli enti pubblici a ciò obbligati, purché, come nel caso di specie, l'atto in questione sia soggetto al regime di pubblicità legale sulla base di specifiche disposizioni normative.

In tal senso la decisione della sezione III del Consiglio di Stato n. 5570/2018, citata dalla ricorrente a sostegno della propria prospettazione, risulta del tutto inconferente, riferendosi alla delibera di una azienda ospedaliera, istitutiva di un servizio sanitario, la cui pubblicazione soltanto *on line* sul sito della stessa azienda non è stata ritenuta idonea ad integrare una forma di pubblicità fondante l'effetto legale di conoscenza *erga omnes* dell'atto pubblicato. La sentenza citata, invero, conferma e non smentisce l'assunto per il quale l'effetto conoscitivo opponibile *erga omnes* sussiste anche con riguardo alle forme di pubblicità telematiche ma

solo allorquando sia fondato su una specifica disciplina normativa che tale pubblicità prescriva: nella fattispecie richiamata dalla parte la ridetta disciplina normativa mancava, mentre nel caso all'esame di questo Collegio, come detto, esiste.

Ne discende l'irricevibilità del gravame notificato in data 20 settembre 2024 ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni decorrente dal 15 maggio 2024, data di pubblicazione del nuovo Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane.

16. In conclusione il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza originaria dell'interesse a ricorrere. I primi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, dinanzi al quale, in virtù della c.d. *traslatio iudicii*, disciplinata dall'art. 11 c.p.a., il gravame può essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. I secondi motivi aggiunti sono irricevibili perché tardivi.

17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti:

- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse;
- dichiara inammissibili i primi motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- dichiara irricevibili i secondi motivi aggiunti perché tardivi;
- condanna l'Organizzazione ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che liquida in via forfettaria in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO